Contratto per i Servizi di Rimborso IVA per Esercenti
Addendum Locale per l'Italia

Le presenti disposizioni integrative si applicano, in aggiunta ai Termini e Condizioni Online ("OTC"), a tutti i contratti conclusi con Esercenti domiciliati o abitualmente residenti in Italia, nonché ai contratti ai quali si applica la legge italiana. Nel presente Addendum, i termini e le espressioni indicati con iniziale maiuscola avranno il significato ad essi attribuito negli OTC.

1 Descrizione del servizio e informazioni generali

1.1 Global Blue fornirà all'Esercente i Servizi di Rimborso IVA, unitamente alla Soluzione di Emissione compatibile con il Sistema OTELLO, nel rispetto di tutte le leggi applicabili, come di volta in volta modificate. Per "Sistema OTELLO" si intende il sistema Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization ("OTELLO") istituito e gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

1.2 L'Esercente dovrà conformarsi al sistema gestito da Global Blue, attribuendo a quest'ultima la responsabilità dell'amministrazione dei Servizi di Rimborso IVA in conformità alla normativa applicabile, inclusa la "conservazione sostitutiva" dei Moduli Tax Free emessi. Tale sistema prevede la cessione a Global Blue dei crediti IVA dei Viaggiatori Internazionali, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

1.3 Global Blue invierà periodicamente all'Esercente un estratto conto contenente il dettaglio di tutte le operazioni convalidate dall'Autorità doganale ed elaborate da Global Blue e addebiterà all'Esercente gli importi dovuti a titolo di rimborso del credito IVA. Unitamente al primo estratto conto emesso in ciascun anno solare durante la vigenza del presente Contratto, Global Blue addebiterà inoltre all'Esercente, mediante separata fattura, una commissione forfettaria pari a EUR 50,00 (cinquanta euro) per la conservazione sostitutiva elettronica dei Moduli Tax Free.

1.3.1 L'Esercente è tenuto a comunicare a Global Blue eventuali contestazioni in merito all'accuratezza del presente estratto conto entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione. Qualora entro tale termine non vengano sollevate contestazioni, l'estratto conto si intenderà definitivamente accettato e confermato.

1.4 L'Esercente utilizzerà l'estratto conto come documento di rettifica IVA ai fini delle proprie scritture contabili, in conformità alla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 445849 del 18 marzo 1992.

1.5 L'Esercente dovrà:

(i) registrarsi sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con specifico riferimento al sistema OTELLO 2.0, designando Global Blue quale intermediario per i Servizi di Rimborso IVA;

(ii) utilizzare il sistema OTELLO 2.0 in conformità alle istruzioni fornite da Global Blue, con particolare riguardo alle relative procedure operative e alla corretta e completa compilazione del Modulo Tax Free;

(iii) emettere i Moduli Tax Free con diligenza e accuratezza, assicurandosi che contengano tutti i dati richiesti, e impegnarsi a segnalare tempestivamente qualsiasi circostanza che possa agevolarne l'uso improprio o qualsiasi utilizzo illecito o non conforme degli stessi; resta inteso, tuttavia, che Global Blue non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori commessi dall'Esercente nella compilazione del Modulo Tax Free;

(iv) porre in essere, nei confronti dei Viaggiatori Internazionali, tutte le attività e formalità necessarie a garantire la conclusione degli accordi di cessione del credito IVA a favore di Global Blue. A tal fine, l'Esercente dovrà: (a) illustrare al Viaggiatore Internazionale il meccanismo di rimborso nonché i termini e le procedure operative dei Servizi di Rimborso IVA, assumendo in tal modo il ruolo di intermediario nell'ambito di una cessione di crediti (più precisamente, di un credito IVA) a fini di finanziamento; e (b) avrà il diritto di esporre presso il proprio punto vendita adesivi per vetrine e/o materiale pubblicitario recanti il marchio Global Blue, esclusivamente al fine di meglio illustrare i servizi offerti da Global Blue;

(v) informare Global Blue, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, di qualsiasi modifica della propria denominazione sociale, ditta e/o coordinate bancarie. Il mancato invio di tale comunicazione entro il termine sopra indicato esonererà Global Blue da qualsiasi responsabilità per la mancata emissione del Modulo Tax Free;

(vi) corrispondere a Global Blue qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto mediante addebito diretto SEPA o secondo le modalità diversamente indicate nell'estratto conto o nella fattura, come previsto nel Contratto.

2. Commissione dell'esercente

2.1 Qualora previsto nel Contratto Applicabile, Global Blue corrisponderà all'Esercente la Commissione dell'Esercente per le attività svolte ai sensi del presente Contratto. Tale commissione maturerà e diverrà esigibile al raggiungimento di una soglia minima annua pari a EUR 50,00 (cinquanta euro). La Commissione dell'Esercente sarà assoggettata alle imposte applicabili e sarà corrisposta da Global Blue con cadenza annuale ovvero con diversa periodicità comunicata da Global Blue all'Esercente.

2.2 Qualora l'Esercente non provveda a rimborsare l'IVA anticipata da Global Blue entro il termine indicato nell'estratto conto, ovvero non emetta la relativa fattura entro i termini previsti dalla normativa applicabile e, in ogni caso, non oltre la fine dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati emessi i relativi estratti conto, l'Esercente decadrà automaticamente da qualsiasi diritto a percepire la Commissione dell'Esercente.

2.3 Resta inteso tra le Parti che Global Blue potrà, mediante semplice comunicazione all'Esercente, compensare il proprio debito nei confronti dell'Esercente, purché debitamente fatturato, con crediti commerciali e/o finanziari vantati nei confronti dell'Esercente (ad esempio, quelli derivanti dagli estratti conto IVA).

3. Commissione dell'Esercente Non Monetaria ("MCNC")

3.1 Qualora previsto nel Contratto Applicabile, Global Blue corrisponderà all'Esercente una Commissione dell'Esercente Non Monetaria ("Commissione dell'Esercente Non Monetaria" o "MCNC") per le attività svolte ai sensi del presente Contratto. Global Blue comunicherà annualmente all'Esercente l'importo maturato della Commissione dell'Esercente Non Monetaria.

3.2 Al fine di promuovere le vendite dell'Esercente ai Viaggiatori Internazionali, la Commissione dell'Esercente Non Monetaria sarà investita, previo accordo tra le Parti, in iniziative volte alla generazione di ricavi, quali soluzioni IT front-end nonché attività di marketing e pubblicità tratte dal portafoglio di servizi di Global Blue, fino a concorrenza dell'importo maturato. Qualsiasi acquisto di soluzioni IT front-end o di servizi di marketing eccedente l'importo maturato sarà a carico dell'Esercente e oggetto di separata fatturazione.

3.3 Al termine di ciascun periodo di liquidazione, Global Blue predisporrà un rendiconto degli importi maturati e degli importi investiti nelle singole attività concordate. Qualora la Commissione dell'Esercente Non Monetaria non venga integralmente reinvestita entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è maturata, l'eventuale importo non utilizzato decadrà automaticamente senza alcun indennizzo. La Commissione dell'Esercente Non Monetaria non potrà essere convertita in denaro.

4. Servizio VAT-OFF

4.1 Qualora previsto nel Contratto Applicabile, Global Blue fornirà il Servizio VAT-OFF, che consente al Viaggiatore Internazionale di acquistare beni senza corrispondere l'IVA presso il punto vendita.

4.2 Il Viaggiatore Internazionale sarà tenuto a fornire i dati di una carta di credito valida nel relativo Modulo Tax Free, fermo restando che le carte di debito non sono accettate ai fini del Servizio VAT-OFF.

4.3 Global Blue dovrà:

(i) promuovere, commercializzare e gestire il Servizio VAT-OFF in conformità alla normativa applicabile;

(ii) addebitare all'Esercente una commissione per ciascun Modulo Tax Free emesso da un Punto Vendita Affiliato nell'ambito del Servizio VAT-OFF a favore di un Viaggiatore Internazionale, a condizione che il relativo Modulo Tax Free sia stato elaborato da Global Blue, come previsto nel Contratto, oltre all'IVA applicabile ("Commissione VAT-OFF di Global Blue"). Con cadenza mensile, Global Blue fatturerà all'Esercente l'importo complessivo delle Commissioni VAT-OFF di Global Blue maturate nel relativo mese;

(iii) raccogliere i Moduli Tax Free relativi al Servizio VAT-OFF debitamente convalidati dall'Autorità doganale, secondo le modalità definite da Global Blue;

(iv) fornire all'Esercente informazioni in merito a eventuali Moduli Tax Free relativi al Servizio VAT-OFF che: (a) non siano stati ricevuti; (b) non siano stati ricevuti entro 21 (ventuno) giorni dalla data di emissione; oppure (c) siano stati ricevuti ma non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa applicabile;

(v) nei casi di cui al precedente punto (iv), Global Blue avrà il diritto di addebitare sulla carta di credito del Viaggiatore Internazionale indicata nel relativo Modulo Tax Free: (I) l'importo dell'IVA relativo al valore dei Beni Imponibili indicati nei Moduli Tax Free emessi nell'ambito del Servizio VAT-OFF; e (II) una penale pari a EUR 10,00 (dieci euro) per ciascuna operazione VAT-OFF. Una volta ricevuti tali importi (IVA e penale), Global Blue accrediterà all'Esercente, alla data di scadenza (ossia alla fine del mese in cui è stato emesso il relativo Modulo Tax Free più 6 (sei) mesi), l'importo dell'IVA, al netto di eventuali commissioni di incasso trattenute dall'emittente della carta di credito;

(vi) compiere ogni ragionevole sforzo commerciale per implementare e mantenere, in conformità alle regole e procedure applicabili dei relativi circuiti di carte di credito, un'adeguata procedura di addebito finalizzata a riscuotere dal Viaggiatore Internazionale gli importi di cui al precedente punto (v).

4.4 Resta espressamente inteso e concordato che Global Blue non sarà tenuta a corrispondere né ad accreditare in altro modo alcun importo all'Esercente in relazione all'importo dell'IVA e alla penale qualora, per qualsiasi motivo non imputabile a Global Blue, l'addebito sulla carta di credito del Viaggiatore Internazionale non vada a buon fine, risulti parziale o venga stornato.

4.5 Global Blue si riserva il diritto di sospendere il Servizio VAT-OFF qualora l'Esercente non provveda tempestivamente al pagamento della Commissione VAT-OFF di Global Blue oppure qualora il rapporto

Contratto per i Servizi di Rimborso IVA per Esercenti
Addendum Locale per l'Italia

tra il numero e/o il valore dei Moduli Tax Free relativi al Servizio VAT-OFF restituiti a Global Blue, debitamente timbrati dall'Autorità doganale, e il numero e/o il valore totale dei Moduli Tax Free relativi al Servizio VAT-OFF emessi sia inferiore all'85%.

4.6 L'Esercente dovrà:

(i) gestire il Servizio VAT-OFF con diligenza e in conformità alle istruzioni di Global Blue, ivi inclusi i seguenti obblighi:

(a) compilare correttamente il Modulo Tax Free relativo al Servizio VAT OFF secondo le istruzioni fornite da Global Blue e ottenere la firma del Viaggiatore Internazionale sullo stesso;

(b) accettare carte di credito VISA, AMEX, MASTERCARD e UNIONPAY;

(c) verificare che la carta di credito del Viaggiatore Internazionale abbia una validità residua di almeno 6 (sei) mesi dalla data di emissione del Modulo Tax Free;

(d) assicurarsi che il Viaggiatore Internazionale comprenda i requisiti del Servizio VAT-OFF, inclusi l'obbligo di ottenere il timbro doganale e di restituire tempestivamente a Global Blue i Moduli Tax Free relativi al Servizio VAT-OFF;

(ii) corrispondere a Global Blue la Commissione VAT-OFF di Global Blue entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento della relativa fattura;

(iii) conservare copie di tutti i Moduli Tax Free relativi al Servizio VAT-OFF emessi presso i propri Punti Vendita Affiliati per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi e metterle a disposizione di Global Blue entro 2 (due) giorni lavorativi dalla relativa richiesta;

(iv) farsi carico dell'importo dell'IVA relativo ai Moduli Tax Free emessi nell'ambito del Servizio VAT-OFF che non siano restituiti dai Viaggiatori Internazionali a Global Blue oppure che siano restituiti in una forma non conforme ai requisiti applicabili del Servizio VAT-OFF;

(v) qualora un Modulo Tax Free relativo al Servizio VAT-OFF non venga restituito con il timbro attestante l'uscita del Viaggiatore Internazionale dal territorio dell'Unione europea, regolarizzare la relativa operazione ai sensi della normativa applicabile mediante emissione di una nota di variazione in aumento individuale ("Nota di Variazione"), da trasmettere tramite il sistema OTELLO 2.0..

4.7 Ai fini di tale regolarizzazione, Global Blue, in qualità di intermediario per i Servizi di Rimborso IVA, è fin d'ora autorizzata a trasmettere, per conto dell'Esercente, tutte le comunicazioni telematiche richieste alle Autorità Doganali Centrali, ivi incluse le relative Note di Variazione. Entro la fine del sesto (6°) mese successivo all'emissione del relativo Modulo Tax Free nell'ambito del Servizio VAT-OFF, Global Blue fornirà all'Esercente un elenco preliminare di tutti i Moduli Tax Free relativi al Servizio VAT-OFF emessi e non convalidati entro i termini previsti. L'Esercente dovrà verificare che i dati contenuti in tale elenco preliminare corrispondano alle proprie scritture contabili e dovrà comunicare a Global Blue eventuali discrepanze entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. In assenza di riscontro da parte dell'Esercente, tali dati saranno considerati corretti e Global Blue provvederà automaticamente a trasmettere, per conto dell'Esercente, le relative Note di Variazione tramite il sistema OTELLO 2.0.

5. Servizio GP50

5.1 Qualora previsto nel Contratto Applicabile, Global Blue fornirà il Servizio GP50, in base al quale l'Importo del Rimborso sarà calcolato come l'importo dell'IVA al netto di una commissione fissa. Tale commissione fissa sarà detratta e addebitata sulla carta di credito del Viaggiatore Internazionale entro 3 (tre) settimane dal ricevimento da parte di Global Blue del Modulo Tax Free debitamente compilato.

5.2 Il Servizio GP50 si applica esclusivamente alle operazioni di importo superiore a EUR 5.000 ed è disponibile unicamente in combinazione con i servizi Rimborso tramite Mailback e Rimborso Rapido.

5.3 La commissione fissa applicabile varia in funzione dell'importo del SIS (Vendite nel Punto Vendita) come segue:

- EUR 50 per importi SIS compresi tra EUR 5.000 ed EUR 10.000;
- EUR 100 per importi SIS superiori a EUR 10.000 e fino a EUR 50.000;
- EUR 150 per importi SIS superiori a EUR 50.000.

5.4 Nessuna Commissione dell'Esercente sarà dovuta all'Esercente in relazione al Servizio GP50.

6. Sospensione e Risoluzione dei Servizi

6.1 In caso di grave e/o reiterato inadempimento da parte dell'Esercente agli obblighi previsti dal presente Contratto, Global Blue avrà il diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1460 del Codice Civile, senza necessità di preavviso e con contestuale comunicazione all'Esercente, di: (a) sospendere la fornitura del servizio di emissione dei Moduli Tax Free fino a quando l'Esercente non abbia posto rimedio al relativo inadempimento; (b) sospendere l'erogazione dei Servizi di Rimborso IVA ai Viaggiatori Internazionali; (c) sospendere uno o più Servizi di Rimborso.

6.2 I servizi sospesi potranno essere successivamente ripristinati da Global Blue, previa idonea comunicazione all'Esercente, una volta che le relative violazioni siano state sanate.

6.3 Il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di Global Blue al risarcimento dei danni e agli interessi moratori, nei seguenti casi:

a) qualora l'Esercente non adempia a uno qualsiasi degli obblighi di pagamento di cui all'articolo 1.5(vi) entro 15 (quindici) giorni dalla data di invio di una diffida ad adempiere trasmessa da Global Blue mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC); e

b) qualora l'Esercente violi gli obblighi di cui all'articolo 1.5(v) e non ponga rimedio a tale violazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di invio di una diffida ad adempiere trasmessa da Global Blue mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

6.4 Qualora l'Esercente avvii o sia assoggettato a una procedura di regolazione della crisi o di ristrutturazione aziendale (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 118/2021), ovvero sia dichiarato fallito, assoggettato ad altre procedure concorsuali o posto in amministrazione straordinaria, Global Blue potrà continuare a prestare i servizi previsti dal presente Contratto, trattenendo le Commissioni dell'Esercente maturate o maturande a favore dell'Esercente quale garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali di quest'ultimo, fatto salvo il diritto di compensazione spettante a Global Blue ai sensi del presente Contratto

7. Esclusioni di responsabilità e validità dei moduli Tax Free

7.1 Global Blue non sarà responsabile per eventuali contestazioni sollevate dall'Esercente in relazione a rimborsi IVA connessi a Moduli Tax Free che siano stati timbrati dall'Autorità doganale e successivamente dichiarati non validi dalle autorità competenti.

7.2 Global Blue è espressamente autorizzata a non elaborare richieste di rimborso relative a Moduli Tax Free la cui validità formale risulti incerta e sarà in ogni caso integralmente esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Esercente in relazione ad alterazioni, falsificazioni o irregolarità dei Moduli Tax Free o di qualsiasi altra documentazione presentata dal Viaggiatore Internazionale.

7.3 Qualora Global Blue, agendo in buona fede, elabori un rimborso relativo a Moduli Tax Free che, a causa di vizi o irregolarità al di fuori del controllo di Global Blue, non possano essere utilizzati dall'Esercente ai fini della rettifica dell'IVA, Global Blue manterrà comunque il diritto di ricevere il pagamento dell'importo del credito IVA dovuto dall'Esercente.

7.4 L'Esercente riconosce espressamente che, alla scadenza o cessazione del presente Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, non avrà diritto di richiedere a Global Blue alcuna indennità o compenso a titolo di avviamento o per qualsiasi altro valore commerciale alla cui creazione abbia contribuito.

7.5 In nessun caso Global Blue potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori nella predisposizione dell'estratto conto qualora l'Esercente non abbia comunicato eventuali contestazioni in conformità alla clausola 1.3.1 che precede.

8. Ispezioni

8.1 Le Parti sono tenute a conservare, e a fare in modo che eventuali soggetti o persone da esse incaricati conservino, registrazioni accurate relative a tutte le attività svolte ai sensi del presente Contratto. I revisori incaricati dalle Parti avranno accesso, previo ragionevole preavviso, alla relativa documentazione, agli inventari e ai materiali connessi al presente Contratto per tutta la durata dello stesso e successivamente alla sua cessazione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Contratto.

9. Disposizioni varie

9.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato come "Sede legale" nell'Accordo.

9.2 Qualsiasi controversia insorta tra le Parti in relazione alla sottoscrizione o all'esecuzione del presente Contratto sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.